

STATUTO dell' ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

"Scuola Amica dei Bambini - APS "

ART.1 – Costituzione e sede

E' costituita l'Associazione di promozione sociale e culturale denominata "Scuola Amica dei Bambini - A.P.S.", di seguito semplicemente Associazione, con sede legale in Carpi, via Canalevecchio n°5.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso comune. E' data facoltà al consiglio direttivo di cambiare la sede legale ove se ne ravvisi la necessità, previa deliberazione dell'Assemblea dei soci.

L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli Enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.

L'Assemblea e il Consiglio Direttivo potranno svolgere le loro riunioni anche in luoghi diversi dalla sede dell'Associazione.

L'Associazione è apolitica, apartitica, senza scopo di lucro ed intende operare nel pieno rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne.

Il patrimonio dell'associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate e' utilizzato per lo svolgimento dell' attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo

L'Associazione ha durata illimitata; è disciplinata dal presente Statuto e agisce ai sensi e per gli effetti degli articoli 36 e seguenti del codice civile, della disciplina specialistica di settore e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Associazione potrà costituire sedi secondarie in Italia. L'organizzazione ed il funzionamento delle sedi secondarie, di seguito semplicemente sezioni, sarà eventualmente disciplinato da apposito Regolamento.

L'eventuale avanzo di gestione sarà reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste



ART.2 – Scopi

La/e attività di interesse generale che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, ai sensi dell'art. 5 c.1 del Codice del Terzo Settore sono:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;

In particolare l'associazione ha le seguenti finalità e scopi:

a) proporre una o più sezioni sperimentali con metodo Montessori e affini a partire dall'anno scolastico 2012/2013 in poi, all'interno della scuola pubblica primaria, secondaria e dell'infanzia;

b) istituire scuole private di diverso ordine e grado, ispirate alla proposta educativa avviata dalle esperienze, dalle osservazioni e dalle intuizioni di Maria Montessori, con uno sguardo aperto alle potenzialità educative dei linguaggi artistici;

c) promuovere e diffondere la proposta educativa di Maria Montessori ed affini;

d) promuovere nei genitori e negli adulti in genere la riflessione ed il confronto su tematiche educative;

e) promuovere la solidarietà familiare.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione potrà:

- indire seminari e conferenze sui temi dell'infanzia, della crescita e dello sviluppo dell'individuo in genere;

- realizzare progetti e piani educativi ispirati ai principi pedagogici di Maria Montessori, anche attraverso l'impiego di materiali specifici e persone dotate di idonea formazione;

- realizzare attività ricreative, artistiche, culturali e di animazione, nei confronti di bambini e/ o adolescenti;

- attuare la formazione di educatori attraverso personale esperto;

- promuovere corsi rivolti a genitori, famiglie e adulti in genere;

- raccogliere fondi finalizzati agli scopi dell'Associazione medesima, tra cui anche contribuire alla formazione di insegnanti montessoriani;
- gestire direttamente e/o in modo congiunto con altri enti (del terzo Settore o Privati o Pubblici) servizi, anche in forma convenzionata con enti pubblici, utili al raggiungimento delle finalità dell'Associazione;
- mettersi in rete e collaborare con altri Enti che gestiscono scuole di ispirazione montessoriana;
- iscriversi e collaborare con associazioni a livello nazionale ed internazionale che sono affini al pensiero montessoriano.
- Stipulare accordi e convenzione con Enti ed Istituzioni pubbliche e/o private per la promozione e l'esercizio delle sue attività.

I progetti di cui sopra potranno essere realizzati presso la sede dell'Associazione, oppure presso altri luoghi ritenuti idonei, compreso il domicilio dei bambini.

Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo le previsioni del presente statuto e nei criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, con le modalità operative deliberate dal proprio Consiglio direttivo.

Per attuare le iniziative e le attività di cui sopra, l'Associazione potrà svolgere attività commerciali e produttive a carattere marginale e nella misura strettamente necessaria al raggiungimento degli scopi sociali, aderire e collaborare con altre associazioni che hanno simili finalità anche se in forme diverse, nonché usufruire di tutti i contributi e/o agevolazioni previste dalle leggi e messi a disposizione da privati o da enti pubblici, sia nazionali che internazionali.

Tutte le attività dell'Associazione potranno essere svolte mediante proprie strutture o nelle forme e nei modi previsti dalla legge nell'ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate.

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione potrà compiere tutte le operazioni consentite dalle leggi vigenti, di natura mobiliare, immobiliare e/o finanziaria ritenute utili o necessarie allo scopo.

L'Associazione potrà richiedere l'iscrizione presso albi e/o registri delle Associazioni tenuti dagli enti pubblici secondo norme di legge in vigore e potrà stipulare convenzioni sia con gli enti pubblici medesimi che privati.

Art.3 – I soci

1. Il numero degli aderenti è illimitato.

Sono soci dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche e giuridiche private senza scopo di lucro o economico ed enti del terzo settore che ne condividono le finalità, s'impegnano per la realizzazione delle stesse e ad osservare il presente statuto.

Gli enti partecipano attraverso il loro legale rappresentante o un socio espressamente delegato.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Chi intende aderire all'Associazione dovrà rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo, recante la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali regolamenti.

Il Consiglio Direttivo è competente a deliberare in ordine alle domande di ammissione dei nuovi aderenti.

Esso deve provvedervi entro il termine improrogabile di sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, decorso il quale la domanda si intende senz'altro accolta.

In caso di rigetto, chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea. L'assemblea delibererà su detto tema in occasione della successiva convocazione.

Art.4 – Adesione

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fatto salvo il diritto di recesso. L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea.

L'appartenenza all'Associazione è libera e volontaria, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni adottate dai suoi organi secondo le specifiche competenze previste dalle norme statuarie.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

Tra i soci vige una disciplina del rapporto associativo e delle modalità associative intese ad assicurare la tutela dei diritti inviolabili della persona. E' pertanto esclusa ogni limitazione della partecipazione alla vita associativa; tutti i soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo.

I soci prestano il loro sostegno allo svolgimento delle attività sociali in forma gratuita e volontaria ed esercitano la propria attività in cariche direttive in forma prevalentemente gratuita, salvo il solo rimborso delle spese sostenute per

l'esclusivo espletamento delle funzioni istituzionali esercitate per conto dell'Associazione, come disciplinato da apposito Regolamento.

Art.5 – Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per decesso, recesso, o esclusione per i seguenti motivi:

- il mancato versamento delle quote associative entro il termine della chiusura dell'esercizio sociale;
- per condotta non conforme allo spirito dell'Associazione, contraria con i fini statutari, regolamentari o in contrasto con le deliberazioni degli organi sociali;

Il Consiglio Direttivo è l'organo sociale che ha competenza di deliberare l'esclusione dei soci, anche per altri gravi motivi, previa contestazione specifica degli addebiti e concessione di un termine per la difesa.

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione del provvedimento adeguatamente motivato.

Nel caso l'escluso non condivida le ragioni che hanno determinato tale provvedimento, egli può adire l'assemblea dei soci.

Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento comunicare in forma scritta al Consiglio Direttivo la propria volontà di recedere, senza alcun onere a suo carico.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate. La quota sociale non è trasmissibile, né rivalutabile.

Art.6 – Diritti e doveri dei soci

Sono diritti dei soci:

- a) partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione, proponendo iniziative;
- b) partecipare all'assemblea con diritto di voto
- c) accedere alle cariche associative
- d) diritto di frequentare i locali dell'associazione
- e) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri sociali con possibilità di prenderne copia previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo

Sono doveri dei soci:

- a) dovere di pagare la quota associativa annuale;
- b) dovere di attenersi ai principi dello Statuto;
- c) dovere di attenersi alle deliberazioni dell'Assemblea;
- d) dovere di tenere un comportamento tale da non danneggiare l'immagine ed il nome dell'Associazione.

Art.7 – Organi dell'associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli aderenti;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.
- d) l'organo di Controllo, al verificarsi dei presupposti di legge.

Art.8 – Assemblea degli aderenti

L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria è composta da tutti gli aderenti all'Associazione e ne è l'organo sovrano. E' presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, e in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

Il Presidente del Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea almeno una volta l'anno: entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo, ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è convocata mediante avviso affisso nella sede sociale almeno dieci giorni prima della data stabilita per la riunione o con comunicazione scritta, anche a mezzo email, da inviarsi a tutti i soci iscritti nel Libro degli Aderenti, almeno dieci giorni prima della riunione.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia di prima sia di seconda convocazione e l'ordine del giorno. La seconda convocazione deve svolgersi in un giorno diverso da quello fissato per la prima.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

L'Assemblea può riunirsi in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sul' eventuale trasformazione, fusione o scissione dell'associazione

ART. 9 – Validità dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci.

In seconda convocazione, da svolgersi in un giorno diverso da quello fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti. Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il numero costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno un mese dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statuarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata con voto favorevole dei 9/10 degli intervenuti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art.10 – Oggetto delle delibere dell'Assemblea

L'Assemblea:

provvede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo, nonché del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario del Consiglio stesso;

nomina l'Organo di Controllo quando previsto

delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;

delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto;

approva l'eventuale Regolamento che disciplina lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;

approva il regolamento che disciplina il funzionamento e l'organizzazione delle Sezioni;

approva il bilancio;

delibera sull'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa;

delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;

delibera lo scioglimento e la liquidazione, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

Delibera dopo la preventiva decisione del Consiglio Direttivo sull'esclusione degli associati e sul rigetto delle domande di ammissione di nuovi soci;

delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Delibera su tutte le questioni ad essa sottoposte da parte del Consiglio direttivo.

ART. 11 – Esercizio del diritto di voto

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea e di votare tutti i soci regolarmente iscritti e in regola con il pagamento della quota associativa, ove prevista.

Ogni socio ha diritto ad un voto.

Non è ammesso il voto per corrispondenza.

Delle riunioni dell'Assemblea sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale debitamente sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 12 – Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a sette membri eletti dall'Assemblea dei soci, fra i soci medesimi purchè maggiorenni. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni, è rieleggibile e nomina al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea dei soci.

Le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese vive sostenute per l'espletamento dell'incarico.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, dietro convocazione del Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri e comunque almeno due volte l'anno.

Le delibere del Consiglio Direttivo sono valide solo se sono effettivamente presenti in maggioranza i suoi membri e con i loro voti favorevoli di maggioranza;

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti. Delle riunioni del Consiglio Direttivo si redige il relativo verbale, su apposito libro e sarà obbligatoriamente sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

I poteri del Consiglio Direttivo sono i più ampi per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni:

- a) redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea
- b) delibera le proposte di modifica dello statuto da sottoporre all'assemblea
- c) compila eventuali Regolamenti interni da sottoporre all'Assemblea dei Soci;
- d) stipula e scioglie tutti i contratti e gli atti inerenti all'attività associativa;
- e) assume e licenzia il personale dell'Associazione, ne fissa le retribuzioni e le mansioni entro i limiti stabiliti dalle norme
- f) conferisce procure generali e special
- g) compie tutti gli atti ordinari e straordinari dell'Associazione, eccetto quelli assegnati all'Assemblea dei Soci
- h) delibera sull'ammissione di nuovi soci e l'eventuale esclusione dei soci

- i) l'acquisto, l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni su proposta o previo parere del Presidente
- l) provvedimenti relativi alla cassa, contabilità e amministrazione;
- m) tutti gli atti che comportino variazioni al patrimonio;
- n) la misura della quota associativa e le modalità di versamento della stessa
- o) tutte le questioni che siano riservate alle competenze di altri organi.

Art.13 – Il Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio; cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Al Presidente compete l'espletamento degli atti di ordinaria amministrazione, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, egli può compiere atti di straordinaria amministrazione, che dovranno essere ratificati dal Consiglio Direttivo appena possibile.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea degli Associati ed il Consiglio Direttivo, sorveglia l'andamento amministrativo dell'Associazione e verifica l'osservanza dello Statuto e del Regolamento.

Prevvia autorizzazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può delegare i propri poteri ad un membro del Consiglio nonché con speciale procura, per atti particolari o categorie di atti omogenei, ad un altro socio o dipendente.

Il Presidente sottoscrive il verbale dell'Assemblea e garantisce l'idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi per tutti i soci.

Il Presidente cura la predisposizione dei bilanci, preventivo e consuntivo, corredandoli di idonee relazioni.

L'Assemblea, con il voto favorevole dei 2/3 più uno degli aderenti, può revocare il Presidente.

Art.14 – Il Vicepresidente del Consiglio Direttivo

Il vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione qualora questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce prova dell'impedimento del Presidente.

Art. 15 – Il Segretario del Consiglio Direttivo

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze delle Assemblee degli Associati e del Consiglio Direttivo, sottoscrive i verbali e cura la custodia dei Libri sociali presso i locali dell'Associazione. Egli coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.

Art 16 – Organo di Controllo

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.17 – Risorse economiche

L'Associazione trae le proprie risorse da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti o Istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

g) erogazioni liberali degli associati e di terzi;

h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali dell'Associazione.

Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, tenuto dal Segretario, depositato presso la sede dell'Associazione stessa e consultabile, su richiesta, dagli aderenti.

Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente, non può essere ripartito tra i soci né durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento.

Il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 18 – Contributi

I contributi degli aderenti sono costituiti dalla quota di iscrizione annuale, qualora prevista, e dalla quota associativa, il cui importo è stabilito annualmente dall'Assemblea.

La quota associativa è intrasmissibile e non è rivalutabile.

Art.19 – Bilancio

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio è predisposto un bilancio consuntivo.

Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Per ogni esercizio è predisposto un bilancio consuntivo.

Il bilancio consuntivo deve essere predisposto dal Consiglio Direttivo entro tre mesi dalla chiusura dell'anno finanziario.

I bilanci devono essere sottoposti all'Assemblea degli associati per l'approvazione, per questo devono essere depositati presso la sede dell'Associazione o messi a disposizione sul sito dell'associazione nei quindici giorni precedenti la convocazione dell'adunata ordinaria e mantenuti a disposizione di tutti coloro che abbiano motivo ed interesse alla loro lettura. La richiesta di copie potrà essere soddisfatta a spese del richiedente anche in via telematica.

Nel bilancio viene adeguatamente documentata a cura del Consiglio Direttivo la natura secondaria e strumentale delle eventuali attività diverse realizzate dall'associazione ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore

Art.20 – Avanzi di gestione

All'Associazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 21 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato a maggioranza dei $\frac{3}{4}$ degli aderenti all'Associazione, sia in prima sia in seconda convocazione.

Il patrimonio sociale non può essere ridistribuito tra i soci e, in caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio che residua deve essere devoluto ad altro Ente del Terzo Settore con analoghe finalità di pubblica utilità, sentito l'Organismo di Controllo del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 22 – Rinvio e clausola di mediazione

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n.117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

I dati personali delle persone fisiche e giuridiche dei quali l'associazione entrerà in possesso nel corso della propria attività saranno sottoposti a trattamento previsto dalla disciplina vigente sulla tutela dei dati personali.

Per eventuali controversie tra gli associati, o tra questi e gli organi sociali o tra gli organi sociali, prima di qualunque ricorso alla giustizia ordinaria, sarà esperito un tentativo di conciliazione presso un organismo autorizzato ai sensi della vigente normativa.

Art. 23 – Registrazione ed esenzione da imposta di bollo

Il presente statuto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 del Codice del Terzo Settore. Si considera inoltre esente dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 82 comma 3 del Codice del Terzo Settore trattandosi di modifiche rese necessarie da adeguamento normativo.

Carpi
Data e luogo 2/05/2019
Il Presidente Angelo Goss
Il Segretario Alessandro Villa